

N. 00188/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04749/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 4749 del 2014, proposto da:  
Pasquale Di Marino, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Puzo, con domicilio eletto presso  
Marianna Puzo in Napoli, Via Fragnito 54;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Sottocommissione Esaminatrice Esame  
Avvocato 2013 presso Corte d'Appello di Napoli, Sottocommissione Esaminatrice Esame Avvocato  
2013 Presso Corte d'Appello di Milano, e Commissione Centrale Esame Avvocato 2013 in persona  
dei rispettivi Presidenti p.t. rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

***per l'annullamento***

del verbale del 28.3.14 della II Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Milano  
del concorso per esame per l'**abilitazione** all'esercizio della professione di avvocato sessione 2013  
nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio complessivo di 80;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

VISTO l'art. 60 cod. proc. amm. di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "*sentenza in forma semplificata*", purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso;

PREMESSO

che con il presente ricorso risulta impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione della parte ricorrente alle prove orali per aver riportato una valutazione insufficiente alle prove scritte e precisamente **30** per la prova di diritto civile, **30** per la redazione dell'atto giudiziario, e 20 per la prova di diritto penale;

CONSIDERATO che

in merito alle censure che si rivolgono contro la insufficienza della mera motivazione numerica, il Collegio, stante la non immediata operatività della disposizione di recente introduzione di cui all'art.46 della legge n.31.13.30132, non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza da tempo consolidata nel considerare del tutto valida l'attribuzione di un mero punteggio numerico, in quanto motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 6.08,2013 n.4130; 16.01.2013 n.254, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127 in tema di concorso notarile; nonché id. sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV 5.8.2005, n. 294/2008; n. 540/2008; n.

2190/2008; n. 1223/2009; n. 2576/2009; n. 5410/2009; n. 913/2011; n. 1996/2011; n. 6973/2011; n. 1939/2012; n. 4457/2013; TAR Campania, Napoli, n. 10731/2008);

in sede di valutazione delle prove scritte di un concorso, il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull'elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato (da ultimo T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 dicembre 2004, n. 1933).

la normativa in tema di motivazione di cui al D.Lvo 24 aprile 2006, n. 166 "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge **28** novembre 2005, n. 246" non appare espressiva di un principio generale in materia di professioni, e comunque non appare estensibile, per tipologia di impiego e per struttura del concorso, all'esame di **abilitazione** per la professione **forense**;

la Corte Costituzionale con sentenze n. 20 del 26.01.2009 n. 175 del 7.06.2011 nel riconoscere natura di "diritto vivente" all'interpretazione maggioritaria che ritiene legittima la espressione sintetica del punteggio numerico in sede di esami di **abilitazione** per la professione di avvocato, ha escluso l'illegittimità costituzionale della normativa per violazione del principio di effettività del diritto di difesa affermando che l'espressione del giudizio numerico riguarda il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato, conclusivo di detto procedimento. L'aspetto processuale degli strumenti predisposti dall'ordinamento per l'attuazione in giudizio dei diritti non è chiamato in gioco dalla norma, che non preclude il ricorso al giudice amministrativo;

il superiore approdo non è da reputarsi menomato dalla recente disposizione di cui all'art. 46, comma 5, della l. n. 247/2012 ("la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti"), peraltro, a tenore del successivo art. 49, inapplicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame;

alla luce del 'diritto vivente' ormai ampiamente radicatosi in materia, ed alla stregua dei canoni di interpretazione letterale e logico-sistematica, il citato art. 46, comma 5, non può, infatti, aver

imposto alle commissioni esaminatrici per l'**abilitazione** all'esercizio della professione di avvocato un onere motivazionale ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti;

in particolare, la motivazione non può risiedere né, tanto meno, esaurirsi in "osservazioni" annotate a margine o in calce ovvero interlineate, che, per loro stessa natura, rivestono carattere eventuale (siccome occasionate solo da quei "punti" dell'elaborato positivamente o negativamente rilevanti, se e in quanto concretamente individuabili come tali), nonché atomistico (in quanto riferite a singoli frammenti dell'elaborato), e che, perciò, non garantiscono la necessaria portata sintetico-globale del giudizio demandato all'organo tecnico valutatore;

conseguentemente, il legislatore, allorquando stabilisce che dette 'osservazioni-glosse' "costituiscono motivazione del voto", ha, all'evidenza, inteso precisare che esse, ove ritenute opportune e, quindi, formulate dalla commissione esaminatrice, 'integrano', ossia concorrono a chiarire la motivazione già immanente al punteggio numerico;

la commissione centrale presso il Ministero della giustizia nella seduta del 2 dicembre 2012 si è limitata a raccomandare alle sottocommissioni di curare "le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati con immediata annotazione scritta in numeri e lettere su ciascuna prova e sottoscritta dal presidente e dal segretario", senza così imporre la formulazione di un giudizio fraseologico, oltre al voto numerico;

nell'attuare tale direttiva, la sottocommissione presso la Corte di appello di Milano, nella seduta del 10 gennaio 2014, ha precisato che, "nel caso di valutazione insufficiente che comporti la bocciatura, ma prossima tuttavia alla sufficienza, la commissione è tenuta a motivare succintamente per iscritto le ragioni che hanno indotto alla medesima bocciatura del candidato": ipotesi, questa, non ravvisabile nella specie, non potendo il giudizio complessivo di inidoneità riportato dal ricorrente (80) dirsi 'prossimo alla sufficienza' (fissata in almeno 90 punti dall'art. 17 bis, comma 2, del r.d. n. 37/1934), così da imporre una esplicazione fraseologica del punteggio numerico assegnato agli elaborati;

per tali ragioni il ricorso va respinto e quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;  
spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)